

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2076/88 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/88 riguardo a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalla società Canon Bretagne SA

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

#### Procedura

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 1022/88<sup>(3)</sup> il Consiglio ha esteso il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 1698/85<sup>(4)</sup> a determinati tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità dalle società Canon Bretagne (Francia), Kyushu Matsushita (Regno Unito), Sharp (Regno Unito) e Silver Reed (Regno Unito). Successivamente la Kyushu Matsushita ha offerto un impegno che è stato accettato con la decisione 88/300/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>; il regolamento (CEE) n. 1022/88 è stato modificato in conformità dal regolamento (CEE) n. 1329/88 del Consiglio<sup>(6)</sup>.
- (2) Nell'aprile 1988 Canon Bretagne ha offerto un impegno. La Commissione ha effettuato un'inchiesta presso la sede di detta società ed ha accertato che l'impegno era tale da eliminare le condi-

zioni che giustificavano l'estensione del dazio antidumping alle macchine da scrivere montate nella Comunità, a norma del regolamento (CEE) n. 1022/88. L'impegno dava anche soddisfacenti garanzie riguardo alla futura provenienza di parti e materiali e altri aspetti dell'operazione di montaggio della Canon Bretagne nella Comunità.

- (3) La Commissione ha deciso, previa consultazione, di accettare l'impegno.
- (4) In queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1022/88, per quanto riguarda la società Canon Bretagne,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1022/88 è sostituito dal testo seguente:

#### « Articolo 1

1: Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CEE) n. 1698/85 sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche che incorporano o no meccanismi di calcolo, originarie del Giappone, viene imposto parimenti sulle macchine da scrivere elettroniche, che incorporano o no meccanismi di calcolo, dei codici NC 8469 10 00, ex 8469 21 00 e ex 8469 29 00, immesse sul mercato della Comunità dopo essere state montate dalle società Silver Reed (Regno Unito) o Sharp (Regno Unito).

2. L'aliquota del dazio per unità montata dalle società in questione è la seguente:

- Sharp (Regno Unito): 21,82 ECU,
- Silver Reed (Regno Unito): 56,14 ECU. »

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 9.

(3) GU n. L 101 del 20. 4. 1988, pag. 4.

(4) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 128 del 21. 5. 1988, pag. 39.

(6) GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 31.